

Versione anonimizzata

Traduzione

C-567/20-1

Causa C-567/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

29 ottobre 2020

Giudice del rinvio:

Općinski građanski sud u Zagrebu (Croazia)

Data della decisione di rinvio:

15 ottobre 2020

Ricorrente:

A.H.

Resistente:

Zagrebačka banka d.d.

(omissis)

Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile, Croazia; in prosieguo: il «Tribunale municipale civile») di Zagabria (omissis) nella causa tra la ricorrente A.H. di Zagabria, (omissis), (omissis) e la resistente Zagrebačka banka d.d., (omissis) Zagabria (omissis) (omissis), di accertamento e di condanna, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente:

DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

I. Giudice del rinvio

II. (omissis) Parti del procedimento principale

Ricorrente (:): A.H. di Z. (omissis)

Resistente (:): Z.b.d.d. di Z. (omissis)

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione europea, e precisamente della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, vengono proposte le seguenti questioni:

1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in conformità con l'interpretazione adottata nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella causa C-118/17 (Dunai), debba essere interpretato nel senso che un intervento del legislatore nei rapporti tra un consumatore, che assume la qualità di mutuatario, [OR: 2] e una banca, non può privare il consumatore del diritto di contestare in giudizio le clausole di un contratto originario, o di un addendum al contratto concluso in base alla legge, al fine di esercitare il diritto alla restituzione di tutte le somme che la banca ha ricevuto indebitamente, in danno del consumatore, per effetto dell'applicazione di clausole contrattuali abusive, nell'ipotesi in cui, in forza dell'intervento legislativo, i consumatori abbiano volontariamente aderito alla modifica del rapporto contrattuale iniziale in forza dell'obbligo di legge imposto alle banche di offrire ai consumatori tale possibilità, e non direttamente in forza della legge che prevede tale intervento, come è avvenuto nella causa Dunai.

2) In caso di risposta positiva alla prima questione, se un giudice nazionale, adito in un procedimento pendente tra due soggetti, un mutuante e una banca, che non può interpretare in senso conforme alle prescrizioni della direttiva 93/13 le norme della legge nazionale *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju* (legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo, Croazia; in prosieguo: la «legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo»), come interpretata dalla *Vrhovni sud* (Corte suprema, Croazia; in prosieguo: la «Corte suprema»), sia autorizzato e/o obbligato, ai sensi di tale direttiva e degli articoli 38 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a derogare all'applicazione di tale legge nazionale come interpretata dalla *Vrhovni sud* [Corte suprema].

FATTI E CIRCOSTANZE DELLA CAUSA

1. Il 15 ottobre 2007, la ricorrente A.H., agendo in qualità di consumatore, ha concluso con la resistente, *Zagrebačka banka d.d.*, in quanto mutuante, un

contratto di mutuo erogato per scopi abitativi, in base al quale la banca metteva a disposizione del consumatore un mutuo, espresso in franchi svizzeri (CHF) dell'importo di 309 373,82 CHF, erogato in kune croate secondo il tasso di cambio medio della Hrvatska narodna banka (Banca nazionale di Croazia; in prosieguo: la «HNB») vigente alla data dell'erogazione del mutuo, mentre la ricorrente rimborsava il mutuo in kune, secondo il tasso di cambio medio della kuna in CHF, applicato della Banca nazionale di Croazia.

2. Nel contratto di mutuo già predisposto e standard, all'articolo 1, la resistente ha previsto la disposizione in forza della quale la valuta del contratto era costituita dal CHF e il rimborso del mutuo, all'articolo 7 del contratto, è stato collegato a questa valuta per cui l'obbligazione mensile e complessiva della ricorrente derivante dal mutuo veniva calcolata in base alle oscillazioni della valuta nazionale, la kuna, rispetto al CHF, mentre all'articolo 2 ha previsto la disposizione in forza della quale il tasso di interesse variabile poteva essere modificato in base ad una decisione della banca, senza un'indicazione precisa e chiara dei criteri, soggetti a verifica, in base ai quali il tasso veniva modificato, ovvero senza indicare in che modo le suddette clausole fossero reciprocamente collegate con la determinazione dell'ammontare totale dell'obbligazione del ricorrente derivante dal mutuo.
3. Il ricorrente sottolinea che la resistente, in tal modo, ha inserito nel contratto di mutuo una clausola abusiva e nulla, in base alla quale è stata determinata la valuta, il franco svizzero (CHF), che si riferiva all'importo del capitale, e ha inserito una clausola abusiva relativa alla modifica del tasso di interesse in base ad una decisione della banca stessa, mentre tanto prima della conclusione del contratto quanto durante la sua vigenza la resistente non lo ha negoziato individualmente con il ricorrente, non ha spiegato il rischio connesso con la scelta del CHF come valuta del contratto, non ha definito i parametri precisi e le modalità di calcolo di questi parametri che incidono sulla modifica del tasso di interesse, ha agito in violazione della norme della Zakon o zaštiti potrošača (legge concernente la tutela dei consumatori, Croazia; in prosieguo: la «legge concernente la tutela dei consumatori»), della Zakon o obveznim odnosima (legge sulle obbligazioni, Croazia; in prosieguo: la «legge sulle obbligazioni»), dei principi di buona fede e correttezza, che costituiscono i principi fondamentali del diritto delle obbligazioni, nonché in violazione del diritto dell'Unione europea, in particolare in violazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»), le cui disposizioni sono state recepite nel diritto nazionale dalla legge concernente la tutela dei consumatori, e con questo ha causato uno squilibrio tra i diritti e i doveri delle parti del contratto, e tutto ciò in danno del ricorrente che agiva in qualità di consumatore.

[OR: 3]

4. Il ricorrente fa riferimento al procedimento in materia di tutela giuridica collettiva, che è stato promosso contro la resistente al fine di tutelare gli interessi dei

consumatori, conseguentemente anche al fine di tutelare l'interesse del ricorrente nell'ambito del presente procedimento, che si è svolto e concluso davanti al Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio, Croazia; in prosieguo: il «Tribunale di commercio») di Zagabria, numero degli atti (omissis).

5. Il suddetto procedimento è durato sette anni, in prosieguo viene esposta la cronologia del procedimento in materia di tutela giuridica collettiva:

– Il 4 luglio 2013 il Tribunale di commercio di Zagabria, con sentenza (omissis) ha deciso che tutte e otto le banche convenute¹, pertanto anche la resistente nel presente procedimento nonché resistente numero 1 nel suddetto procedimento, avevano violato gli interessi e i diritti collettivi dei consumatori stipulando, nel periodo dal 2004 al 2008, i contratti di credito al consumo contenenti clausole contrattuali abusive e nulle, in particolare in quanto in tali contratti, conclusi con i consumatori, veniva previsto che la valuta del contratto era il CHF e che a questa valuta si riferiva il rimborso del mutuo, ovvero che il predeterminato tasso di interesse ordinario, durante la vigenza dell'obbligazione derivante dal mutuo, veniva modificato in base a decisioni unilaterali della banca.

– Il 13 giugno 2014, decidendo in merito all'appello proposto dalle banche, tra cui la resistente nel presente procedimento nonché resistente numero 1 nel suddetto procedimento, il Visoki trgovački sud (Corte d'appello di commercio, Croazia; in prosieguo: la «Corte d'appello di commercio») con sentenza (omissis) ha deciso che la clausola riguardante il tasso di interesse modificabile in base ad una decisione unilaterale della banca era abusiva e nulla, mentre la clausola riguardante la previsione che la valuta del contratto era il CHF è stata ritenuta valida.

– Il 9 aprile 2015 la Corte suprema con sentenza (omissis), dopo aver esaminato il ricorso per revisione proposto dalle banche, pertanto anche dalla resistente nel presente procedimento nonché resistente numero 1 nel suddetto procedimento, ha confermato la sentenza della Corte d'appello di commercio, stabilendo che la clausola riguardante il tasso di interesse modificabile in base ad una decisione unilaterale della banca era abusiva e nulla, mentre, dopo aver esaminato il ricorso per revisione proposto dal rappresentante dei consumatori ha deciso che la clausola riguardante la previsione che la valuta del contratto era il CHF era valida.

– Il 13 dicembre 2016 l'Ustavni sud RH (Corte costituzionale, Repubblica di Croazia; in prosieguo: la «Corte costituzionale») con sentenza (omissis), dopo aver esaminato il ricorso costituzionale proposto dal rappresentante dei consumatori, ha annullato la sentenza della Corte suprema nella parte relativa alla previsione che la valuta del contratto era il CHF e ha trasmesso la causa alla stessa Corte suprema ai fini di un ulteriore riesame.

¹ All'epoca ad esclusione della Sberbank d.d., ma successivamente anche nei confronti di tale banca è stato emesso un provvedimento uguale a quello adottato nei confronti delle altre banche.

- Il 3 ottobre 2017 la Corte suprema ha emesso la sentenza (omissis), in base alla quale ha rinviato la causa, nella parte relativa alla previsione che la valuta del contratto era il CHF, alla Corte d'appello di commercio al fine di un riesame.
- Il 14 giugno 2018 la Corte d'appello di commercio ha emesso la sentenza (omissis), con la quale ha stabilito che la clausola riguardante la previsione che la valuta del contratto era il CHF era abusiva e nulla, in particolare in quanto le banche, pertanto anche la resistente nel presente procedimento nonché resistente numero 1 nel suddetto procedimento avevano stipulato, nel periodo dal 2004 al 2008, i contratti di mutuo contenenti clausole contrattuali nulle e abusive, segnatamente nella parte in cui nei contestati contratti con i consumatori veniva stabilita la valuta alla quale si riferiva il rimborso del mutuo e questa valuta era il CHF. La Corte d'appello di commercio ha confermato, nei confronti di tutte le banche, pertanto anche nei confronti della resistente nella presente causa, la sentenza del 2013 emessa in primo grado nella parte relativa alla previsione che la valuta del contratto era il CHF.
- Il 3 settembre 2019 la Corte suprema, dopo aver esaminato il ricorso per revisione proposto dalle banche, pertanto anche dalla resistente nel presente procedimento nonché resistente numero 1 nel suddetto procedimento, con sentenza (omissis), ha confermato la sentenza della Corte d'appello di commercio del 14 giugno 2018.
6. Il risultato finale del procedimento in materia di tutela giuridica collettiva dei consumatori è che tanto la clausola riguardante la previsione che la valuta del contratto era il CHF quanto la clausola riguardante il tasso di interesse modificabile in base ad una decisione della banca, previste in tutti i contratti di mutuo contenenti la clausola relativa alla valuta espressa in CHF conclusi dalle banche nel periodo contestato, sono state ritenute abusive e [OR: 4] nulle; ciò significa, da un lato, che con un decisione passata in giudicato è stato accertato che la resistente nella presente causa, Zagrebačka banka d.d. (in quanto resistente numero 1 nel suddetto procedimento), nel periodo dal 10 settembre 2003 al 31 dicembre 2008, ha violato gli interessi e i diritti collettivi dei consumatori, conseguentemente anche gli interessi e i diritti del ricorrente, mediante l'applicazione, nei contratti di mutuo che stipulava, di una clausola contrattuale abusiva in base alla quale il predeterminato tasso di interesse ordinario, durante la vigenza dell'obbligazione derivante dal mutuo, veniva modificato in base a decisioni unilaterali della banca e detto tasso non era oggetto di negoziato individuale, e che tale clausola era nulla e, dall'altro, che con un provvedimento passato in giudicato è stato accertato che nel periodo dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2008 la resistente ha violato gli interessi e i diritti dei consumatori, conseguentemente anche del ricorrente, in quanto stipulando i contratti di mutuo applicava clausole contrattuali abusive e nulle, in base alle quali era stata prevista come valuta il CHF, al quale si riferiva l'importo del capitale, e tanto prima della conclusione dei contratti quanto durante il periodo della loro vigenza, in quanto professionista, non ha informato i consumatori in modo completo su tutti gli aspetti fondamentali, essenziali ai fini dell'adozione di una decisione valida,

basata su un'informazione completa, e ciò ha provocato uno squilibrio tra i diritti e i doveri delle parti del contratto, pertanto la resistente ha agito in violazione delle norme della legge concernente la tutela dei consumatori vigente in quel periodo, nonché in violazione delle norme della legge sulle obbligazioni.

7. Nel richiamato procedimento giudiziario collettivo, nell'emettere la decisione è stata applicata la direttiva 93/13, mentre ai fini dell'interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale i giudici, nell'emettere le decisioni, hanno applicato l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea adottata nelle cause C-484/08 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid) e C-26/13 (Kasler).
8. In conformità con le norme vigenti nella Repubblica di Croazia, *Zakon o parničnom postupku* (legge sulla procedura civile, Croazia; in prosieguo: la «legge sulla procedura civile»; art. 502c) e la legge concernente la tutela dei consumatori (art. 138a), e in base alle sentenze pronunciate in materia di tutela giuridica collettiva, i consumatori, e quindi anche il ricorrente, hanno ottenuto il diritto a richiedere, tramite procedimenti individuali, la restituzione delle somme ricevute dalle banche indebitamente, pertanto il consumatore ha instaurato il procedimento giudiziario che attualmente pende davanti al giudice del rinvio, con il numero di ruolo (omissis).

INTERVENTO DEL LEGISLATORE

9. Il 30 settembre 2015 la Repubblica di Croazia ha adottato la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo, e in forza di tale legge ai consumatori è stata offerta la possibilità di convertire l'obbligazione derivante dal mutuo dal CHF in EUR.
10. Il ricorrente lo ha fatto stipulando un addendum al contratto di mutuo in base al quale è stata effettuata la conversione del suo credito dal CHF in EUR. Non è stata, quindi, effettuata una conversione in valuta nazionale, la kuna, ma in un'altra valuta estera – l'euro.
11. La questione cruciale nel presente procedimento in particolare risulta essere proprio la questione delle conseguenze giuridiche della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo.
12. Ai fini di effettuare tale conversione la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo ha determinato un metodo specifico di calcolo dell'ammontare di una nuova obbligazione a titolo di mutuo ai consumatori, che consisteva nell'effettuare un ricalcolo del mutuo dall'inizio, dal CHF in EUR, e tutto ciò al fine di ottenere un nuovo importo del capitale di mutuo al 30 settembre 2015, in base al quale, da tale momento, il mutuatario rimborsava il suo mutuo. Il metodo di conversione è stato determinato all'articolo 19c della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo e consisteva nel paragonare tutti i pagamenti del consumatore a titolo del mutuo effettivo con le

condizioni del mutuo simulato, fittizio [OR: 5], in EUR. Conseguentemente con le somme effettivamente corrisposte veniva chiuso il mutuo fittizio e, in questo modo, veniva calcolato lo stato di mutuo al 30 settembre 2015. A seguito di tale confronto emergeva che i consumatori avevano effettuato pagamenti insufficienti o in eccesso. In base a tale stato veniva loro offerta la possibilità di stipulare un addendum al contratto di mutuo che riguardava il successivo rimborso del mutuo. Tal aspetto è stato disciplinato dall'articolo 19e, paragrafo 1, della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo.

13. I mutuatari, così come il ricorrente, dopo aver effettuato il siffatto ricalcolo dell'ammontare del mutuo, definito dalla legge «Izračun konverzije kredita» («Calcolatore della conversione del mutuo»), potevano sottoscrivere un addendum al contratto di mutuo originario. Il ricorrente, ai sensi di tale addendum al contratto, dal 30 settembre 2015 rimborsava un mutuo indicizzato in EUR, che prevedeva una nuova somma del capitale di mutuo e un nuovo metodo di calcolo del tasso di interesse, determinato pro futuro.
14. Il giudice del rinvio sottolinea che la banca poteva, ai sensi dell'articolo 19e della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo, offrire al consumatore la stipulazione di un nuovo mutuo o di un addendum al «vecchio» contratto di mutuo già esistente e che la banca ha deciso di proporre al consumatore la stipulazione dell'addendum al contratto di mutuo, come è stato chiaramente indicato nello stesso addendum al contratto, all'articolo 1, in cui viene previsto che le parti stipulano un addendum al contratto, mentre l'articolo 24 di tale addendum è del seguente tenore:

Articolo 24

«Le altre clausole del contratto originario e degli eventuali altri addendum fino ad oggi conclusi non sono modificate e rimangono in vigore».

In questo modo è stata assicurata l'identità del rapporto contrattuale preesistente.

15. L'obiettivo della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo era quello di equiparare i mutuatari dei mutui in CHF con i mutuatari dei mutui in EUR e questo obiettivo è stato conseguito nel suddetto modo. Tale obiettivo della legge è stato indicato e determinato all'articolo 19b della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo.
16. La questione controversa nel presente procedimento risulta essere quella dell'indennizzo in favore del ricorrente in quanto consumatore, in considerazione del fatto che il ricorrente, in qualità di consumatore, ha eccepito nel presente procedimento che la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo non ha riconosciuto ai mutuatari dei mutui in CHF un indennizzo, consistente nella restituzione da parte delle banche dei pagamenti ricevuti in base ai contratti di mutuo abusivi e nulli, ovvero in base alle clausole contrattuali abusive e nulle che riguardavano la previsione che la valuta del contratto era il CHF come valuta del mutuo e gli interessi, e questa restituzione

garantirebbe al consumatore di trovarsi, dal punto di vista giuridico e fattuale, nella posizione iniziale.

17. A conferma di ciò il consumatore ha sottolineato che la conversione del mutuo alla data della conversione, il 30 settembre 2015, è stata effettuata tenendo conto e applicando proprio la clausola riguardante la previsione che la valuta del contratto era il CHF nonché la clausola riguardante il tasso di interesse modificato in base ad una decisione della banca, pertanto che l'oggetto della conversione era la clausola di indicizzazione al CHF ritenuta valida e nell'ambito di tale conversione sono stati applicati gli stessi tassi di interesse abusivi modificati in base ad una decisione unilaterale della banca, così come nei mutui in CHF, mentre dopo il 30 settembre 2015 il mutuo continuava ad essere rimborsato in base alla clausola di indicizzazione all'EUR e con un nuovo tasso di interesse, determinato pro futuro, del 5,84% , fissato di nuovo arbitrariamente dal resistente secondo la regola del «prendere o lasciare».
18. Il ricorrente sottolinea, altresì, che al momento della conclusione dell'addendum al contratto il consumatore non aveva alcuna possibilità di negoziare l'addendum propostogli, poiché sollevare obiezioni su qualsiasi aspetto dell'addendum al contratto o la sua mancata sottoscrizione, avrebbe significato l'esclusione dalla conversione, che ai sensi dell'articolo 19e, paragrafo 5, della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo doveva essere accettata nel termine di 30 giorni.
19. Il ricorrente ha eccepito, pertanto, che l'indennizzo in suo favore non costituiva affatto l'oggetto di tale legge, che l'ammontare dell'indennizzo non è stato determinato dalla legge stessa, e che nel «calcolatore» e nell'addendum al contratto non sono stati [OR: 6] calcolati i pagamenti individuali che la banca ha ricevuto indebitamente in base al contratto di mutuo, per cui nel caso del ricorrente nel procedimento in esame, non è stato effettuato il calcolo dell'ammontare dell'indennizzo a lui dovuto. Il ricorrente fornisce la prova di ciò, depositando unitamente al ricorso il relativo calcolo. In base al «calcolatore della conversione», dopo la conversione, è stato determinato l'importo dei pagamenti effettuati in eccesso in favore del consumatore, derivante dalla differenza tra i pagamenti effettuati e il mutuo fittizio in EUR, dell'ammontare di 119 406,91 HRK. Tale somma non è stata rimborsata al consumatore ma, ai sensi dell'articolo 19c paragrafo 1, lettera c, della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo, è stata gradualmente utilizzata ai fini dei pagamenti delle successive rate mensili di mutuo maturate dopo la conversione in EUR, in modo tale che la somma pagata in eccesso poteva costituire al massimo il 50% della rata mensile dovuta. Dai calcoli del consumatore allegati al ricorso emerge, tuttavia, che la banca ha ricevuto indebitamente, in danno del consumatore, somme derivanti dalla conversione per un ammontare di 340 364,19 HRK.
20. Dall'altro lato, la banca, resistente nel presente procedimento, ha sostenuto che a seguito dell'avvenuta conversione e la stipulazione dell'addendum il ricorrente ha perso il fondamento giuridico per pretendere l'accertamento dell'abusività delle

clausole del contratto originario e l'indennizzo basato su tale accertamento, perché il mutuo è stato ricalcolato retroattivamente come se dal primo giorno fosse stato espresso in EUR, pertanto non era necessaria la redazione di una perizia tecnica in materia finanziaria al fine di accertare la somma esatta che la banca avrebbe percepito indebitamente in base alle clausole abusive del contratto originario.

21. Dopo aver esaminato l'addendum al contratto, il giudice del rinvio ha stabilito che il ricorrente non ha mai desistito dal conseguire le proprie pretese, non ha rinunciato al diritto all'indennizzo integrale né al diritto a proporre un'azione giudiziaria e alla tutela giuridica, nonché che nessun tipo di rinuncia a tali diritti era previsto dalla legge. Inoltre, la normativa nazionale, in particolare l'articolo 41 della legge relativa alla tutela del consumatore, prevede che il consumatore non può rinunciare ai propri diritti e non può limitarli. Una previsione analoga è contenuta nella stessa legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo all'articolo 19e, che vieta alle banche di inserire in un addendum al contratto una clausola riguardante la rinuncia ad un qualsiasi diritto spettante ai consumatori. Inoltre, secondo l'interpretazione della sentenza della Corte C-452/18 adottata dal giudice nazionale, la rinuncia da parte del consumatore alla tutela riconosciutagli dalla direttiva 93/13 può avvenire soltanto se il consumatore lo vuole e lo dichiara chiaramente, liberamente e consapevolmente.
22. Secondo il giudice del rinvio, l'obiettivo della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo è, in primo luogo, di natura sociale ed economica; la legge doveva facilitare ai consumatori il rimborso dei mutui e creare una situazione in cui i consumatori al 30 settembre 2015 ritrovassero a rimborsare il mutuo così come lo rimborsavano i consumatori che hanno concluso i contratti di mutuo con una clausola di valuta in EUR. Questo viene desunto anche dal fatto che la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo non ha previsto una correzione della disposizione riguardante il tasso di interesse a partire dal 30 settembre 2015, quindi nella stessa legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo non è stato previsto, ad esempio, alcun metodo specifico di calcolo degli interessi in occasione della conversione. Tale legge non ha, parimenti, previsto che i mutui si sarebbero convertiti in mutui espressi in kune, senza indicizzazione al CHF.
23. Il giudice del rinvio osserva, altresì, che la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo effettivamente non ha determinato una somma in favore di ogni consumatore che corrispondesse al danno che il consumatore ha subito in conseguenza di clausole contrattuali abusive, gli interessi e la valuta, e ciò significa che non ha determinato le somme ricevute indebitamente dal professionista.
24. Il giudice del rinvio sottolinea che la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo è stata adottata il 30 settembre 2015, ovvero dopo l'emissione della sentenza definitiva sulla nullità della clausola riguardate gli

interessi, ma prima dell'emissione della sentenza definitiva sulla nullità della clausola riguardante la previsione del CHF come valuta del contratto. Quindi, alla data di entrata in vigore della legge la clausola che prevedeva il CHF come valuta del contratto non era stata ancora dichiarata, in via giudiziaria, abusiva e nulla. La sentenza su questo aspetto è passata in giudicato soltanto tre anni dopo la conversione del mutuo e la conversione stessa è avvenuta nel pieno rispetto della clausola, ritenuta valida, riguardante la previsione che la valuta del contratto era il CHF, ovvero effettuando la conversione del mutuo proprio in base alle clausole riguardanti la previsione che la valuta del contratto era il CHF e gli interessi modificabili in base ad una decisione della banca, prendendole in considerazione nello stesso calcolatore di conversione, e, per di più, in una situazione in cui la stessa legge non ha previsto che la clausola riguardante la determinazione della valuta e la clausola riguardante il tasso di interesse modificabile in base ad una decisione unilaterale della banca **[OR: 7]** sono abusive/non abusive o nulle/valide. Questo significa che tale questione fin dall'inizio era destinata ad essere risolta nell'ambito di un procedimento giudiziario.

25. La suddetta circostanza rileva in considerazione del fatto che l'adozione della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo e la stipulazione dell'addendum al contratto nel 2016 sono avvenuti dopo l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, pertanto la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è incontestabile e dovrebbe essere proprio la Corte a dare una risposta alle domande proposte nel caso concreto.
26. Quindi, il ricorrente, dopo la conversione e dopo che nel procedimento concernente la tutela giuridica collettiva è stata ritenuta abusiva la clausola riguardante la previsione che la valuta del contratto era il CHF, nonché dopo il calcolo delle somme ricevute indebitamente dalla banca, ha richiesto, dinanzi al giudice del rinvio, a titolo di indennizzo, la restituzione di tutte le somme che la banca ha ricevuto in base al contratto di mutuo, sostenendo e provando che la conversione, posta in essere, non lo ha reso possibile, o, eventualmente, lo ha reso possibile solo in parte, mediante la riduzione dell'importo del capitale. Il ricorrente sottolinea, tuttavia, che l'importo del capitale residuo è rimasto sempre maggiore dell'importo che effettivamente avrebbe dovuto residuare alla data della conversione qualora fossero state eliminate le clausole abusive riguardanti la previsione del CHF come valuta del contratto e il tasso di interesse modificabile in base ad una decisione della banca.
27. Pertanto, il ricorrente nel presente procedimento giudiziario sostiene che a seguito della conversione non si è trovata nella situazione iniziale, ossia come se le clausole controverse, eventualmente lo stesso contratto, non ci fossero, ma rimborsa un mutuo simulato espresso in EUR e che, conseguentemente, non ha ricevuto un indennizzo e che la banca non ha restituito tutte le somme ricevute indebitamente.

28. L'ammontare delle somme ricevute indebitamente può essere determinato nel presente procedimento giudiziario e il ricorrente ha allegato al ricorso una perizia tecnica che lo accerta.

PROCEDIMENTO DI ARMONIZZAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA

29. In pendenza del presente procedimento individuale in materia di consumatori, l'11 settembre 2019 la Corte suprema, in quanto giudice di ultima istanza, ha avviato il cosiddetto «procedimento di armonizzazione dell'interpretazione della legge».
30. Si tratta di una istituzione nuova nell'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia, disciplinata dalla legge sulla procedura civile, agli articoli 502i e seguenti, che permette alla Corte suprema di prendere una posizione giuridica su una specifica questione e tale posizione è vincolante per tutti gli organi giudiziari di grado inferiore chiamati a decidere nelle controversie individuali già pendenti e anche in quelle successivamente instaurate, e questo è stato disciplinato all'articolo 502n della legge sul procedimento civile.
31. Nel procedimento di armonizzazione dell'interpretazione della legge, numero di ruolo (omissis) la Corte suprema ha deciso in merito alla seguente questione:

«Se l'accordo sulla conversione di un mutuo concluso in base alla legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo [Narodne novine (Gazzetta ufficiale, Croazia) numero 102/15], debba essere ritenuto inesistente o nullo nell'ipotesi in cui siano nulle le clausole dell'originario contratto di mutuo, riguardanti il tasso di interesse variabile e la clausola di valuta.»

Il 4 marzo 2020 la Corte suprema ha emesso la seguente decisione:

«L'accordo sulla conversione del mutuo, concluso in base alla legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo (Narodne novine numero 102/15), produce effetti giuridici ed è valido **[OR: 8]** nell'ipotesi in cui siano nulle le clausole del contratto di mutuo originario, riguardanti il tasso di interesse variabile e la clausola di valuta».

32. Successivamente, nella giurisprudenza degli organi giudiziari nazionali sono emersi dubbi e divergenti interpretazioni di tale decisione emessa nell'ambito del procedimento di armonizzazione dell'interpretazione della legge. Specificatamente, i dubbi riguardavano le espressioni utilizzate nella decisione e la sua incidenza sull'indennizzo in favore del consumatore ai sensi della direttiva 93/13, e, conseguentemente, sulla decisione definitiva nella presente causa. Il giudice del rinvio sostiene, pertanto, che tale decisione della Corte suprema, quindi l'interpretazione della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo, deve essere ritenuta in contrasto con il diritto dell'Unione nell'ipotesi in cui la suddetta legge venga interpretata come un ostacolo all'erogazione di un indennizzo in favore del consumatore.

33. La Corte suprema nel sopra richiamato procedimento, chiamata a pronunciarsi sulla validità dell'addendum al contratto in base al quale è stata effettuata la conversione del mutuo, nella motivazione della decisione ha stabilito che l'addendum, in quanto supplemento ai originari contratti di mutuo originari, non può essere abusivo e nullo anche se il suo contenuto si basa su clausole che con effetto ex tunc sono state ritenute abusive e nulle e ciò in ragione del fatto che tale addendum, in sostanza, crea un nuovo rapporto contrattuale, completamente volontario per il consumatore, concluso in forza della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo . Il giudice giunge alla conclusione che già per questo motivo un addendum al contratto di mutuo è legittimo, corretto e valido.
34. De facto, la Corte suprema ha rifiutato di valutare se l'addendum al contratto di mutuo fosse corretto e valido, sostenendo che così è, senza che sia possibile valutare e contestare la correttezza e la validità di tale addendum al contratto, anche se le clausole principali del contratto di mutuo originario, riguardanti l'oggetto del contratto (la determinazione della valuta in CHF) e il prezzo (la determinazione del tasso di interesse), sono state già dichiarate abusive e nulle con effetto ex tunc.
35. La Corte suprema, pur statuendo, nel suddetto procedimento, sull'applicazione del diritto dell'Unione europea, ossia sull'applicazione e sull'interpretazione della direttiva 93/13, che è stata attuata nel diritto nazionale con la legge concernente la tutela dei consumatori, non ha proposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione europea e nella sentenza stessa ha ommesso completamente di motivare perché non ha proposto alla Corte una questione pregiudiziale, per cui ha reso impossibile prendere posizione in merito alla corretta interpretazione del diritto dell'Unione che riguarda le questioni ora proposte nel presente procedimento.
36. Occorre sottolineare che la Corte suprema, in merito alla questione dell'applicazione del diritto dell'Unione, specificatamente della sentenza nella causa Dunai, si è limitata a stabilire che la sentenza Dunai non trovava applicazione in quanto nella causa in esame si trattava di «altre circostanze di fatto» e che l'intervento del legislatore esaminato nella causa Dunai era diretto, mentre nel caso della Repubblica di Croazia la conversione del mutuo era volontaria, la banca aveva l'obbligo di offrire la conversione mentre il consumatore non era obbligato ad accettarla né a stipulare l'addendum al contratto. In questo caso avrebbe continuato a rimborsare il mutuo così come avveniva fino ad ora. In sostanza, senza la volontà delle parti la conversione non avrebbe avuto luogo.
37. Nonostante ciò la Corte suprema non ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di interpretare la direttiva 93/13 alla luce di tali diverse circostanze di fatto.

38. Il giudice del rinvio chiarisce, altresì, che nel procedimento di armonizzazione dell'interpretazione del diritto la Corte suprema non ha fornito una risposta chiara alla questione cruciale, ossia la questione dell'indennizzo in favore dei consumatori nonostante l'avvenuta conversione del mutuo, questione che emerge proprio nella presente causa in concreto, e la banca sottolinea che la decisione della Corte suprema deve essere interpretata nel senso che, a seguito della conversione del mutuo, il consumatore non ha alcun diritto ad ottenere l'indennizzo, indipendentemente dal fatto se effettivamente abbia ottenuto o meno tale indennizzo integrale, e che non vi è nemmeno la necessità di determinare l'ammontare delle somme che la banca ha ricevuto indebitamente.
39. Se la decisione della Corte suprema dovesse essere interpretata in tal modo, vale a dire che la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge concernente il mutuo ai consumatori è interpretata in tal senso, e che il resistente interpreta proprio così la decisione e la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo, il giudice del rinvio ritiene che una tale interpretazione possa essere in contrasto con l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea adottata **[OR: 9]** nella causa C-118/17 (Dunai), e tale contrasto riguarderebbe la questione dell'interpretazione del livello di tutela garantito dalla direttiva 93/13, tutela di cui trattasi nella presente causa.
40. Secondo il giudice del rinvio nella sentenza emessa nella causa Dunai la Corte ha preso una posizione giuridica sulla questione relativa all'intervento legislativo sui diritti dei consumatori derivanti dalla direttiva 93/13, nel senso che questo intervento non priva il consumatore del diritto ad un indennizzo e, in particolare, non può privare il consumatore del diritto di pretendere la restituzione di tutte le somme ricevute indebitamente dal professionista, in base ai contratti abusivi o in base alla clausole contrattuali abusive, e che la natura di tale intervento non ha un rilievo particolare sulla questione relativa al diritto all'indennizzo integrale, ossia non rileva se si tratta di un intervento diretto o volontario. Inoltre, dalla sentenza C-452/18 (Ibercaja Banco, punto 29), emerge che il consumatore, nel concludere un accordo volontario, non può rinunciare alla tutela derivante dalla direttiva 93/13, pertanto anche al diritto all'indennizzo integrale, se non in modo esplicito, volontario e consapevole. Il giudice del rinvio osserva che nella presente causa il consumatore non ha rinunciato alla tutela a lui garantita.
41. Il giudice del rinvio trova la conferma di tale ragionamento nella sentenza emessa nella causa Dunai, punto 41, e nella giurisprudenza ivi richiamata, che stabilisce che l'accertamento dell'abusività e della nullità deve ricreare l'originaria situazione giuridica e fattuale, come se il contratto abusivo fosse inesistente, ossia come se le clausole abusive e nulle fossero inesistenti, o nella sentenza C-779/18 (Mikrokasa, punto 50), e nelle altre sentenze in cui la Corte ha stabilito che può eccezionalmente essere esclusa da una valutazione dell'abusività soltanto una clausola che riproduce le disposizioni legislative imperative per entrambe le parti del contratto. Ciò non avviene nel presente procedimento dato che l'attuazione della conversione e la stipulazione dell'addendum al contratto di mutuo dipendevano dalla volontà del consumatore, che non era obbligato a stipulare

l'addendum al contratto, e visto che senza la sua volontà, costituente elemento essenziale, non potrebbero sussistere né l'addendum né la conversione.

42. Il giudice del rinvio interpreta in questo modo anche la direttiva 93/13, il cui decimo considerando prevede chiaramente che la direttiva 93/13 si applica a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, per cui tanto il contratto originario quanto l'addendum deve essere sottoposto alla verifica della sua chiarezza e correttezza, come emerge dalla precedentemente richiamata sentenza C-452/18 (Ibercaja Banco, punto 39), in cui viene stabilito che anche una clausola contrattuale che modifica l'originaria clausola contrattuale abusiva può essere ritenuta abusiva se non è stata negoziata individualmente e se provoca un significativo squilibrio dei diritti e dei doveri delle parti.
43. In sintesi, il giudice del rinvio interpreta la direttiva 93/13 e le sentenze nelle cause Dunai e Ibercaja Banco SA nel senso che, indipendentemente dal modo in cui il giudice nazionale valuti gli addendum ai contratti stipulati in base ad un intervento del legislatore, ovvero come un intervento diretto o come un'espressione della libera volontà delle parti, tali addendum non possono e non devono attenuare la tutela garantita dalla direttiva 93/13, in quanto non possono rendere impossibile la restituzione di tutte le somme ricevute indebitamente dai professionisti, in particolare ciò non può avvenire in contrasto con la volontà dei consumatori, ossia quando i consumatori in nessuna occasione e mai abbiano rinunciato a tale tutela e all'indennizzo, o quando tale rinuncia non sia stata prevista dalla legge.
44. Tale interpretazione, secondo il giudice del rinvio, è conforme anche alla dottrina dell'interpretazione di scopo che si basa sul principio che l'intento del legislatore, in questo caso espresso dalla legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo, non era quello di violare la direttiva ma al contrario era proprio quello di attuarla, per cui la normativa nazionale deve essere interpretata il più conformemente possibile agli scopi e agli obiettivi che il legislatore dell'Unione intende conseguire. Il giudice del rinvio ritiene, pertanto, di essere obbligato a disapplicare una disposizione di diritto nazionale che dovesse essere interpretata in modo tale da ostacolare la realizzazione della tutela giuridica di un diritto soggettivo del consumatore.

[OR: 10]

45. Il giudice del rinvio desume l'obiettivo concreto della direttiva 93/13 in materia di tutela del consumatore e lo scopo di tale sua interpretazione dalle cause riunite C-482/13 e 487/13 (Unicaja banko e Caixabank), punto 38). Il giudice del rinvio adotta la tesi secondo cui la normativa nazionale può sempre garantire un livello di tutela più alto e rigoroso rispetto alla direttiva, come sottolineato dalla Corte di giustizia nell'ordinanza C-484/08 (Caja de Ahorros) o nella sentenza C-96/14 (Van Hove, punto 27).

46. Dall'altro lato, il giudice del rinvio ritiene che qualora la sentenza della Corte suprema dovesse essere applicabile nella presente causa e quindi la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo dovesse essere interpretata in modo tale che già con la stipulazione di un addendum al contratto il consumatore viene privato di qualsiasi indennizzo, la stessa direttiva 93/13 verrebbe interpretata a danno del consumatore e questo costituirebbe una violazione del dovere di ogni giudice nazionale derivante dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il diritto nazionale deve essere interpretato in modo tale da conseguire l'obiettivo e il risultato previsto nella direttiva.
47. Secondo il giudice del rinvio l'interpretazione della sentenza della Corte suprema, secondo cui i consumatori hanno perso il diritto ad ottenere un indennizzo anche se ciò non era previsto nella suddetta legge o non è stato stabilito tra le parti e anche se i consumatori al momento della stipulazione dell'addendum al contratto non sapevano che stavano rinunciando a qualche cosa, viola uno dei principi fondamentali del diritto europeo in forza del quale una determinata norma del diritto europeo e del diritto nazionale deve essere interpretata alla luce e secondo lo spirito della disposizione stessa, e sarebbe in contrasto con la posizione della Corte di giustizia assunta nella sentenza C-282/10 (Dominguez, punti 24 e 27), e con lo scopo stesso della direttiva, previsto nei considerando, in particolare nel considerando 9, ovvero sarebbe in contrasto con la sopra richiamata sentenza nella causa Dunai, punto 41, nonché con la sentenza C-51/17 (OTP Bank e OTP Faktoring, punto 83), in cui la Corte di giustizia stabilisce che l'abusività e la nullità sono valutate e accertate facendo riferimento al momento della conclusione del contratto di mutuo, come è stato, del resto, chiaramente previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Per questo motivo, in relazione a tale aspetto, rimane completamente irrilevante un intervento legislativo successivo, a prescindere dalla natura di questo intervento, che non può inficiare tale metodo di accertamento dell'abusività e della nullità.
48. Secondo il giudice del rinvio tale argomentazione trova conferma anche nelle sentenze: C-260/18 (Dziubak, punto 52), cause riunite C-482/13 e 487/13 (Unicaja banko e Caixabank, punto 37), C-421/14 (Banco Primus, punto 61), C-154/15, C-307/15 e C-308/15 (Gutiérrez Naranjo e a., punto 61).
49. Il giudice del rinvio interpreta la direttiva 93/13 nel senso che questa permette un intervento da parte dei legislatori degli Stati membri ma soltanto al fine di mantenere o adottare regole che prevedono una tutela maggiore rispetto alle disposizioni della direttiva. Pertanto, un intervento su un rapporto contrattuale può essere effettuato mediante un intervento legislativo soltanto se questo intervento è conforme alla direttiva 93/13 o nell'ambito di un livello di protezione più elevato per il consumatore, determinato all'articolo 8 della direttiva 93/13, ma in nessun modo tale intervento può attenuare detta tutela. Tale tesi risulta dalla sentenza C-118/17 (Dunai, punti 43 e 44).

50. Il giudice del rinvio ritiene di dover tenere conto, nel decidere nella presente causa, anche delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e che la presente causa rientra nell'ambito del diritto dell'Unione per cui si dovrebbe applicare anche la protezione garantita ai consumatori dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, previsto dall'articolo 47, che riconosce ad ognuno dei diritti che possono essere invocati davanti agli organi giurisdizionali degli Stati membri, comprese le controversie individuali, mentre il principio di cui agli articoli 38 e 47 della Carta, che prevede il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, deve essere rispettato anche nell'applicazione della direttiva 93/13. Il giudice del rinvio trae tale interpretazione dalla causa C-34/13 (Kušionova, punto 47) nonché dalla sentenza C-414/16 (Egenberger, punti da 70 a 82).

[OR: 11]

51. In relazione a questo aspetto, qualora la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo dovesse essere interpretata nel senso che a seguito della sua applicazione, ovvero per il mero fatto della conclusione di un addendum al contratto di mutuo, il consumatore perde il diritto alla tutela giuridica e a richiedere un indennizzo integrale nonché ad ottenere la restituzione di tutto quello che è stato ricevuto in base ai contratti abusivi e nulli nonché in base alle clausole contrattuali abusive e nulle, il giudice del rinvio ritiene di essere obbligato, in base al diritto dell'Unione europea e del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta, a garantire la piena efficacia della direttiva 93/13 mediante la disapplicazione di ogni disposizione della legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo in contrasto con la direttiva, in altre parole, qualora la legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo dovesse essere interpretata in tal senso allora non potrebbe essere applicata e tutti gli addendum ai contratti conclusi in base alla legge stessa sarebbero inefficaci e nulli.
52. Alla luce di quanto sopra, il giudice del rinvio interpreta la direttiva 93/13 nel senso che nessuna regolamentazione legislativa, nemmeno quindi quella prevista dalla legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo, può avere l'effetto di limitare i diritti che spettano al ricorrente ai sensi della direttiva 93/13 o della legge sulla tutela dei consumatori, il cui obiettivo imperativo è quello di ristabilire la situazione giuridica e fattuale originaria, mediante l'eliminazione delle clausole abusive, come se queste non fossero mai esistite, e in particolare quello di restituire tutte le somme che il resistente ha ricevuto indebitamente in base a tali clausole.

DIRITTO NAZIONALE

53. Nel contesto delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale il giudice del rinvio sottolinea che la legge sulle obbligazioni prevede che un contratto nullo e le clausole contrattuali nulle non possono essere regolarizzati e che, ai sensi degli

articoli 322 e 326 della legge sulle obbligazioni, la nullità viene accertata con effetto *ex tunc*. Pertanto, la nullità, viene valutata e accertata facendo riferimento al momento della conclusione del contratto. Per questo motivo il giudice del rinvio ritiene che tale aspetto sia conforme alla direttiva 93/13.

54. La legge sulle obbligazioni prevede che un contratto nullo non diventa valido a seguito del venir meno della causa di nullità e non può diventare valido in forza di un rinnovo del contratto (articolo 145 della legge sulle obbligazioni) o in forza di un accordo transattivo (articolo 158, paragrafo 2, della legge sulle obbligazioni), indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'addendum al contratto che le parti hanno stipulato in base alla legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo, come dimostrato dall'articolo 148, paragrafo 1, della legge sulle obbligazioni, il quale prevede che un rinnovo è inefficace se la precedente obbligazione era nulla, nonché dall'articolo 158, paragrafo 2, della legge sulle obbligazioni, il quale prevede che è nullo un accordo transattivo riguardante un negozio giuridico nullo. In sostanza, ai sensi della normativa nazionale, quando un contratto o una qualsiasi clausola sono nulle, le parti non possono compiere alcun negozio giuridico (rinnovo, accordo transattivo e simili) in base al quale queste clausole nulle potrebbero essere rafforzate giuridicamente o essere modificate o diventare valide, perché questo sarebbe in contrasto con l'articolo 322 della legge sulle obbligazioni, ai sensi del quale i negozi giuridici nulli sono ritenuti come mai esistiti. Si tratta, quindi, di un principio fondamentale del diritto nazionale delle obbligazioni, la cui ratio deriva dal fatto che si tratta di una violazione degli interessi pubblici e dell'ordinamento pubblico tale da non poter essere sanata con il decorso del tempo.
55. Il giudice del rinvio ritiene che anche tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione, come è stato chiarito, ad esempio, nella sentenza C-421/14 (Banco Primus, punti 42 e 43). Il giudice del rinvio ritiene, altresì, di non potere, in base ad una propria interpretazione, sostituire le clausole nulle con un contenuto che non è stato concordato, come risulta dalla sentenza nelle cause riunite C-70/17 e C-179/17 (Abanca Corporation Bancaria, punti 54 e 55), e che tali clausole dovrebbero, invece, essere disapplicate con effetto *ex tunc*.

[OR: 12]

56. In merito alle decisioni dei giudici nazionali di grado superiore, fino ad ora adottate, il giudice del rinvio richiama la precedente giurisprudenza della Corte suprema che nella causa (omissis), il 27 giugno 2001, ha deciso che la validità di un negozio giuridico deve essere valutata in base alle circostanze e alle norme vigenti al momento della conclusione del contratto. Una tesi identica viene adottata, ad esempio, nella sentenza della Corte suprema (omissis) del 28 ottobre 2008 nonché nella sentenza della Corte suprema (omissis) dell'11 aprile 2007 nonché (omissis) del 26 ottobre 2010. Su questo aspetto esiste anche una giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, come, ad esempio, la sentenza (omissis) del 17 settembre 2003.

57. Nella giurisprudenza e nelle posizioni assunte dalla Corte suprema in merito all'impossibilità di convalida, tanto in base ad un rinnovo quanto in base ad un accordo transattivo, viene richiamata la sentenza (omissis) dell'8 settembre 2010, ai sensi della quale un negozio giuridico nullo non può essere convalidato in forza di un accordo transattivo, mentre ai sensi della sentenza (omissis) un negozio giuridico nullo non può essere convalidato in forza di un rinnovo. Ciò è conforme all'articolo 148 della legge sulle obbligazioni.
58. Infine, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza della Corte suprema (omissis) del 12 luglio 2019 con la quale la Corte ha accertato la sussistenza dell'interesse giuridico dei consumatori che hanno effettuato la conversione del mutuo in base alla legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo a far accertare l'abusività e la nullità delle clausole contrattuali, al fine di esercitare, in base a tale accertamento, i diritti a loro spettanti. In detta sentenza la Corte suprema si è pronunciata proprio in merito alla regolarizzazione nei casi di nullità, sostenendo la tesi che la nullità si verifica a causa della legge stessa e sussiste dal momento del compimento del negozio giuridico e che, al contempo, un contratto nullo non diventa valido anche se viene meno la causa di nullità, salvo le circostanze eccezionali previste dall'articolo 326, paragrafo 2, della legge sulle obbligazioni, che nella causa in esame non si verificano (vale a dire se la nullità era causata da un divieto di minor importanza e il contratto è stato interamente eseguito). Il giudice del rinvio fa riferimento, altresì, alla sentenza della Corte suprema, (omissis) del 26 maggio 2020, che parimenti stabilisce il diritto dei consumatori, che hanno convertito il mutuo, ad ottenere l'accertamento dell'abusività delle clausole dell'originario contratto di mutuo e di esercitare i diritti a loro spettanti a tale titolo.
59. Il giudice deposita l'estratto delle disposizioni di diritto nazionale in un allegato separato, l'allegato 1 e l'allegato 2, nonché il ricorso e gli atti delle parti, l'allegato 3.

Zagabria, 15 ottobre 2020

Elenco degli allegati:

1. Ricorso del ricorrente 12 giugno 2019
2. Controricorso della resistente del 2 settembre 2019
3. Memoria della resistente del 29 giugno 2020

[OR: 13]

4. Memoria della ricorrente del 2 ottobre 2020
5. Memoria della ricorrente del 7 ottobre 2020
6. Legge sulla modifica e sull'integrazione della legge sul credito al consumo

7. Normativa nazionale

[OR: 14]

(omissis)

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO